



Allegato A al N. 80952/35802 Repertorio

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**  
**"PAESAGGI MUSICALI TOSCANI - ETS"**

**CAPO I**

**COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE PAESAGGI MUSICALI TOSCANI ETS**

**ARTICOLO 1. Costituzione della Fondazione**

1.1. È costituita quale Ente del Terzo settore ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche ed integrazioni una fondazione di partecipazione denominata **"PAESAGGI MUSICALI TOSCANI - ETS"** (di seguito anche la "Fondazione"). L'indicazione dell'acronimo "ETS" non potrà tuttavia essere utilizzato fino al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2. La Fondazione ha sede nel territorio comunale di San Quirico d'Orcia (SI), all'indirizzo tempo per tempo comunicato all'Agenzia delle Entrate; tuttavia, previa delibera del Consiglio di Gestione, potrà svolgere la propria attività anche presso sedi secondarie.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

1.3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio di Gestione e non comporta la modifica del presente Statuto. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

**ARTICOLO 2. Finalità della Fondazione**

2.1. Obiettivo della Fondazione è sostenere e promuovere la formazione e la diffusione della cultura della musica.

2.2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, del CTS:

2.2.1. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) dell'art. 5, c. 1, del CTS];

2.2.2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS [lett. i) dell'art. 5, c. 1, del CTS];

2.2.3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lett. k) dell'art.

5, c. 1, del CTS].

2.3. La Fondazione potrà inoltre:

- i) compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- ii) svolgere attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa la produzione e l'organizzazione di un festival musicale denominato PAESAGGI MUSICALI TOSCANI, nonché di eventi musicali da presentare nel corso dell'anno, anche in periodi diversi da quello di svolgimento del Festival;
- iii) organizzare Master Class di perfezionamento strumentale attraverso il coinvolgimento di allievi e insegnanti di diverse discipline;
- iv) organizzare eventi culturali che vedano la compartecipazione di musica e letteratura e più in generale di arti visive come la fotografia, la pittura, la scultura, ecc.;
- v) promuovere eventi musicali anche in collaborazione con altre istituzioni che operano nel Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia e nei suoi dintorni;
- vi) promuovere rapporti di scambio, confronto e collaborazione tra soggetti diversi, singole personalità del mondo culturale, istituzioni pubbliche e private, amministrazioni, università per sostenere iniziative sui temi proposti;
- vii) costituire una rete di relazioni con enti, istituti e associazioni culturali italiani e stranieri con analoghe finalità;
- viii) istituire premi e borse di studio;
- ix) promuovere l'aggiornamento, l'incremento e la messa in rete del patrimonio audiovisivo, fotografico e bibliografico, anche messo a disposizione dai soggetti aderenti;
- x) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- xi) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- xii) costituire, o partecipare, sempre in via accessoria e strumentale (diretta o indiretta) al perseguimento degli scopi statutari, a società di persone e/o capitali, organismi o altri enti privati;
- xiii) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione;
- xiv) realizzare ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi statutari.

2.4. In particolare, per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pub-

blici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, c. 2, del CTS.

### **ARTICOLO 3. Attività diverse**

3.1. Ai sensi dell'art. 6 del CTS, la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.107 del 19 maggio 2021.

3.2. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio di Gestione.

### **ARTICOLO 4. Patrimonio**

4.1. Il patrimonio è costituito da:

a) il fondo di dotazione originario, con i requisiti minimi di cui all'art. 22 del CTS, conferito dai Membri Fondatori alla costituzione, nonché dalle successive integrazioni effettuate da questi, o dai Membri Ordinari al medesimo titolo;

b) beni immobili e mobili, contributi ed erogazioni;

c) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni che pervengano alla Fondazione dai Membri Fondatori o dai Membri Ordinari o da terzi, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, compreso l'eventuale avanzo di gestione, salva diversa indicazione del Consiglio di Gestione.

4.2. Il patrimonio deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

4.3. Ai sensi dell'art. 8, c. 2, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge.

4.4. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate, allo scopo dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità statutarie e comunque secondo le disposizioni del CTS e delle altre norme vigenti applicabili.

### **ARTICOLO 5. Entrate**

5.1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione dispone di un "fondo di gestione" che è integrato dalle seguenti entrate:

1) eventuali quote di contribuzione richieste, previa delibe-

ra del Consiglio di Gestione, ai Membri, ai sensi dell'art.

11. 3, lett. u);

2) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, nonché, su indicazione del Consiglio di Gestione, l'eventuale avanzo di gestione;

3) ogni altro eventuale contributo, elargizione, oblazione ed erogazione che pervenga alla Fondazione dai Membri Fondatori e Ordinari, e da terzi a qualsiasi titolo, compresi eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli enti locali territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

## **CAPO II**

### **DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI**

#### **ARTICOLO 6. Membri**

6.1. I membri della Fondazione si dividono in:

a) "Membri Fondatori": Comune di San Quirico d'Orcia e l'Associazione di promozione sociale "MUSICA INSIEME APS".

b) "Membri Ordinari": coloro che ne hanno fatto richiesta e sono stati ammessi dal Consiglio di Gestione.

Possono diventare Membri Ordinari della Fondazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiche o giuridiche o gli altri enti pubblici o privati che si impegnino a perseguire e contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione in base al presente Statuto, mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali; per rendere effettiva l'ammissione e conseguire a tutti gli effetti la qualità di "Membro Ordinario" dovrà essere versato il contributo annuale stabilito dal Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

6.2. Lo status di Membro ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi di esclusione previsti statutariamente all'art. 8, tra cui il recesso che deve avvenire in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. La qualità di Membro non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6.3. Non sono in ogni caso ammesse adesioni che violino il principio di non discriminazione, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6.4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Gestione die-

tro presentazione di apposita domanda scritta da parte del soggetto interessato o del legale rappresentante dell'ente interessato, con la quale lo stesso deve impegnarsi a rispettare lo Statuto con particolare riguardo alle specifiche finalità declinate all'art. 2 e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi della Fondazione.

6.5. Il Consiglio di Gestione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Membri, che si compone di due sezioni (Membri Fondatori e Membri Ordinari). L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro sessanta giorni dalla richiesta. In questo caso l'aspirante Membro, entro sessanta giorni dalla comunicazione di reiezione, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

#### **ARTICOLO 7. Diritti e doveri di tutti i Membri**

7.1. Salvo quanto previsto in deroga alle disposizioni del presente Statuto per i Membri Fondatori, tutti i Membri hanno gli stessi diritti e doveri.

7.2. In particolare, i Membri hanno il diritto:

- di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Fondazione, con facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della Fondazione;
- di far parte con diritto di voto dell'Assemblea; nel caso dei Membri Ordinari laddove iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Membri;
- di eleggere in seno all'Assemblea gli Organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto ed in particolare di quanto previsto nella disposizione 11.2.;
- di recedere, con preavviso scritto di almeno sessanta giorni, dall'appartenenza della Fondazione, fermo il dovere di adempiere le eventuali obbligazioni assunte;
- di consultare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente il quale dovrà evaderla entro quindici giorni.

7.3. I Membri hanno l'obbligo:

- a) di osservare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- b) di mantenere un comportamento conforme alle finalità specifiche della Fondazione declinate all'art. 2 e improntato alla correttezza nei confronti degli altri Membri e dei terzi;
- c) di pagare o conferire, nei termini stabiliti dal Consiglio di Gestione, il contributo fisso o variabile o i beni

diversi dal denaro, il cui importo o la forma/misura saranno predeterminati dal Consiglio stesso. L'eventuale contributo ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e, alla stregua dei beni diversi dal denaro, non è trasmissibile.

#### **ARTICOLO 8. Perdita della qualità di Membro**

8.1. La qualità di Membro si perde:

- per morosità protratta e immotivata nel pagamento dell'eventuale contributo fisso o variabile comunque predeterminato dal Consiglio di Gestione;
- per recesso così come disciplinato all'art. 6.2 che precede;
- per esclusione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

8.2. Perdono la qualità di Membri per esclusione coloro che violino i doveri e gli impegni stabiliti dalle norme statutarie e/o le disposizioni dei regolamenti interni e/o le deliberazioni assunte dagli Organi sociali oppure che non mantengano un comportamento conforme alle finalità specifiche declinate all'art. 2 o comunque improntato a correttezza nei confronti degli altri Soci e dei terzi, con particolare riguardo all'art. 6 e all'art. 7 del presente Statuto.

8.3. La perdita della qualità di Membro è deliberata dal Consiglio di Gestione, ma contro il provvedimento di esclusione il Membro escluso ha sessanta giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre ulteriori sessanta giorni dal ricevimento del ricorso medesimo. Fino alla data della delibera assembleare il provvedimento di esclusione si intende sospeso.

### **CAPO III**

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

#### **ARTICOLO 9. Organi della Fondazione**

9.1. Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Membri;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Comitato Tecnico-Scientifico, laddove costituito;
- l'Organo di Controllo.

#### **ARTICOLO 10. Assemblea**

10.1. Nell'Assemblea siedono con diritto di voto tutti i Membri Fondatori e i Membri Ordinari iscritti nel Libro dei Membri da almeno tre mesi. Ciascun Membro ha diritto ad un voto.

10.2. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, coadiuvato nella verbalizzazione delle sedute da un Segretario di nomina assembleare.

10.3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e comunque:

- per esprimere, entro i termini di legge e di Statuto, il

proprio parere sul bilancio preventivo, sul bilancio d'esercizio e, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, sul bilancio sociale a norma dell'art. 10.7. lett. a);

- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Gestione;

- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Membri aventi diritto al voto.

10.4. L'Assemblea è convocata almeno cinque giorni prima del giorno previsto mediante invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi tecnologici (sms, telefax o e-mail) che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

10.5. All'Assemblea sono convocati tutti i Membri, anche se esclusi con provvedimento del Consiglio di Gestione, ma ancora in attesa della decisione da parte della medesima Assemblea sul ricorso contro l'esclusione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Membri. Ciascun Membro può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

10.6. Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche in video-conferenza o in tele-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tali modalità siano specificate nell'avviso di convocazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire verbalmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificatesi tali condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

10.7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) esprime, entro quindici giorni dalla comunicazione delle relative proposte, un proprio parere motivato sul bilancio preventivo e sulle linee programmatiche, sul bilancio d'esercizio, e, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, sul bilancio sociale;

b) elegge i membri del Consiglio di Gestione, nel rispetto dell'art 11.2.;

c) nomina l'Organo di controllo, che in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1 del CTS può esercitare anche la revisione legale dei conti, e ne determina il compenso;

d) discute ed approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;

e) esprime un proprio parere motivato su ogni altro eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio di Gestione per il funzionamento della Fondazione;

f) delibera, con l'astensione degli interessati, sulle responsabilità dei componenti gli Organi sociali, promuovendo le conseguenti azioni nei loro confronti;

g) delibera sul ricorso del Membro/aspirante Membro contro il provvedimento di esclusione/ non ammissione deliberato dal Consiglio di Gestione;

h) delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

i) discute e decide su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

l) delibera su ogni altro oggetto attribuito alla stessa dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10.8. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Membri, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro Membro anche in calce all'avviso di convocazione. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea riunita per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta (50% + 1) dei Membri.

10.9. È possibile l'intervento in Assemblea ovvero l'espressione del voto mediante modalità elettronica, purché sia possibile verificare con certezza l'identità del Membro che partecipa e vota.

10.10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione che in materia di modifiche statutarie, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta (50%+1) dei Membri della Fondazione.

10.11. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo che per le votazioni sulle persone, nel qual caso si procede - ove richiesto da almeno un Membro - mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

10.12. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, assieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

#### **ARTICOLO 11. Consiglio di Gestione**

11.1. La corretta gestione della Fondazione è garantita dal Consiglio di Gestione, formato da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10 che precede. Le cariche di Presidente e di Consigliere sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese da riconoscere, sulla base di uno specifico Regolamento che sarà approva-

to da parte del Consiglio di Gestione stesso.

11.2. L'Assemblea anche ai sensi dell'art. 26, c. 4, del CTS elegge i membri del Consiglio di Gestione come segue:

(i) due membri su indicazione del Comune di San Quirico d'Orcia;

(ii) tre membri su indicazione dell'Associazione Culturale Musica Insieme.

11.3. Spetta al Consiglio di Gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(a) eleggere al suo interno il Presidente;

(b) eleggere al suo interno il Vice-Presidente;

(c) nominare, se ritenuto opportuno, un Comitato Tecnico-Scientifico;

(d) se ritenuto opportuno, determinare il compenso e i rimborsi spese dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, laddove costituito;

(e) provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

(f) stabilire annualmente le linee generali e i programmi dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;

(g) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo avvalendosi della collaborazione del segretario del Comune di San Quirico d'Orcia e, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, anche il bilancio sociale; il bilancio preventivo, prima di essere sottoposto all'attenzione dell'Assemblea ed essere approvato dal Consiglio di Gestione stesso, deve essere presentato ed illustrato al Consiglio Comunale del Comune di San Quirico d'Orcia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;

(h) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

(i) predisporre ed approvare un regolamento della Fondazione;

(l) proporre a tutti o alcuni dei Membri, se opportuno, la redazione di progetti congiunti da presentare nel quadro di bandi di finanziamento regionali, nazionali e/o internazionali;

(m) decidere, a maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti, l'eventuale esclusione di uno dei Membri in caso di grave e ripetuta violazione delle norme del presente Statuto e di scarsa partecipazione in relazione agli scopi della Fondazione;

(n) autorizzare, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ingresso di nuovi membri nella Fondazione, determinandone le condizioni di accesso;

(o) tenere aggiornato il Libro dei Membri, distinti nelle categorie di cui all'art. 6 che precede, prendendo anche le necessarie delibere in materia;

(p) individuare, se ritenuto necessario, un marchio comune della Fondazione, stabilendone anche le eventuali azioni per

la tutela di esso;

(q) nominare uno o più direttori artistici del Festival Paesaggi Musicali Toscani, i quali rimarranno in carica per il tempo stabilito dal Consiglio di Gestione stesso;

(r) programmare la pubblicità e promozione delle attività della Fondazione;

(s) conferire procure generali e speciali;

(t) eventualmente nominare Comitati consultivi di supporto, che assicurino il collegamento dell'iniziativa al territorio di riferimento;

(u) definire eventuali contributi fissi e/o variabili - a carico dei Membri Fondatori e/o dei Membri Ordinari - per l'incremento dei fondi della Fondazione;

(v) deliberare - nei casi di legge o per impossibilità di raggiungere gli scopi previsti all'art. 2 del presente Statuto - l'estinzione della Fondazione.

11.4. Il Consiglio di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, e - di norma - ogni due mesi.

11.5. Il Consiglio di Gestione è convocato, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È ammesso lo svolgimento integrale della riunione in videoconferenza o in teleconferenza.

11.6. Salvo quorum diversi stabiliti dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Gestione decide a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei Consiglieri.

11.7. Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti, compreso il Presidente, sono rieleggibili.

Il primo Consiglio di Gestione dura in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale del Comune di San Quirico d'Orcia.

Ai sensi dell'art. 2382 c.c., non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

11.8 Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, il Consiglio di Gestione debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l'assemblea per l'elezione del componente o dei componenti decaduti od esclusi a norma del precedente art.

10.7. lett. b) e nel rispetto di quanto previsto dall'art.

11.2; il mandato dei membri del Consiglio di Gestione eletti in sostituzione si esaurirà allo scadere del mandato ricevuto dagli altri componenti già eletti. La temporanea assenza del componente dell'organo collegiale non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte senza il suo voto.

#### **ARTICOLO 12. Presidente**

12.1. Il Presidente dura in carica quanto gli altri Consiglieri e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. Le dimissioni dalla carica di Presidente comportano la decadenza anche dalla carica di Consigliere.

12.2. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ferma restando le competenze autorizzatorie del Consiglio di Gestione;

b) sovrintende alla realizzazione delle linee programmatiche della Fondazione;

c) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Gestione curando l'attuazione delle deliberazioni di tali Organi.

12.3. Dopo la scadenza del suo mandato, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Gestione.

12.4. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni e la rappresentanza della Fondazione sono esercitate dal Vice-Presidente. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

#### **ARTICOLO 13. Comitato Tecnico-Scientifico**

13.1. Il Consiglio di Gestione può avvalersi di un Comitato Scientifico di propria nomina, come organo di alta garanzia scientifica e culturale della Fondazione e delle relative attività.

13.2. Compete al Comitato Scientifico di sovrintendere all'attività della Associazione Fondazione e, quindi, il compito, su richiesta del Consiglio di Gestione, di proporre e formulare pareri e proposte, ridefinire sia singole iniziative (concerti, ricerche, conferenze, pubblicazioni, mostre ecc.) sia più ampi cicli e programmi, annuali e pluriennali, attribuendo, per il loro svolgimento e la loro attuazione, incarichi professionali a esperti anche estranei al Comitato Tecnico Scientifico stesso e alla Fondazione.

13.3. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico valgono le norme dettate per il Consiglio di Gestione, fermo restando che l'esecutività delle deliberazioni è condizionata all'approvazione del Consiglio medesimo.

13.4. La durata in carica del Comitato Tecnico-Scientifico sarà stabilita dal Consiglio di Gestione. Le nomine potranno essere confermate.

#### **ARTICOLO 14. Organo di controllo**

14.1. Ai sensi dell'art. 30, c.1, CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, che dura in carica tre anni.

14.2. L'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c. Si applica l'art. 2399, c.c.

14.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14, CTS.

14.5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.6. L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

#### **ARTICOLO 15. Revisore dei conti**

15.1. Nel caso in cui l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31, CTS, l'Assemblea nomina anche un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, che dura in carica tre anni.

#### **CAPO IV**

#### **NORME FINALI**

#### **ARTICOLO 16. Bilancio preventivo, d'esercizio e Sociale**

16.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il Consiglio di Gestione acquisito il parere dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10 approva nei termini di legge il bilancio d'esercizio.

Entro il 30 aprile di ciascun esercizio è altresì approvato il bilancio preventivo, previa acquisizione del parere dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10 e solo dopo averlo sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale del Comune di San Quirico d'Orcia entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

16.3. Al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 14, c. 1 del CTS, la Fondazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con specifico Decreto Ministeriale.

16.4. Il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

16.5. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di Gestione se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio preventivo.

#### **ARTICOLO 17. Controversie**

17.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere per la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la modifica del presente Statuto tra gli Organi, tra i Membri, oppure tra gli Organi e i Membri, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Arezzo-Siena, da un arbitro unico nominato dal dirigente a cui fa capo la Camera Arbitrale.

17.2. L'arbitro deciderà secondo diritto.

#### **ARTICOLO 18. Scioglimento della Fondazione, devoluzione dei beni e divieto di distribuzione degli utili**

18.1. L'estinzione della Fondazione è decisa dal Consiglio di Gestione con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 10.10 dello Statuto.

18.2. In caso di estinzione il patrimonio della Fondazione non potrà essere diviso tra i Membri, ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, c. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio di Gestione nella delibera di scioglimento.

#### **ARTICOLO 19. Norme finali e transitorie**

19.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al CTS ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

19.2. I primi organi della Fondazione, come individuati all'art.9, sono indicati nell'Atto Costitutivo e durano tutti in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale del Comune di San Quirico d'Orcia.

19.3. Il primo bilancio della Fondazione si chiude il 31 dicembre 2023.

F.to MARCO BARTOLI

" MANOLA MELI teste

" PAOLA GENOVINI teste

" RICCARDO COPPINI Notaio